

CONCORSI PUBBLICI: Prove - Ripetizione - Partecipazione di tutti coloro che hanno presentato regolare domanda di partecipazione - Perché, per un errore, i quesiti posti ai candidati non contengono le domande finalizzate ad accertare la conoscenza della lingua inglese e delle procedure informatiche, come prescritto alla *lex specialis* - Legittimità - Ragioni.

Tar Lazio Roma, Sez. II bis, 14 aprile 2022, n. 4550

“[...] [è] legittima la scelta di ripetere integralmente la prova anziché disporre l’integrazione dei soli quiz di inglese ed informatica, e ciò in ragione delle preminenti esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento richiamate nel provvedimento impugnato e nelle difese dell’amministrazione (la mancata previsione, nel bando, del numero delle domande concernenti l’inglese e le conoscenze informatiche e l’esistenza di una graduatoria avrebbero, potuto, in astratto, agevolare tentativi di influenzare l’esito finale della procedura attraverso l’individuazione discrezionale del numero dei quesiti da somministrare con la prova integrativa);

– per altro, la scelta di ripetere integralmente la prova e di fare partecipare tutti coloro che avevano presentato la domanda e non solo chi si era già presentato è coerente con la fase a cui deve ritenersi regredito il procedimento concorsuale per effetto dell’annullamento in autotutela della prova e, per altro, risponde anche all’esigenza dell’amministrazione di selezionare i vincitori tra il maggior numero di aspiranti possibile [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitavecchia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 il dott. Michelangelo Francavilla;

Espletate le formalità previste dall’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che:

– il ricorrente impugna:

a) la determinazione dirigenziale n. 127 del 14/01/22 con cui il Comune di Civitavecchia, ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241/90, ha annullato in autotutela le prove concorsuali inerenti ai profili professionali di Istruttore Direttivo Tecnico Ambientale (IDTAD1), Psicologo (PSID1), Istruttore Amministrativo (IAC1) e Agente Polizia Locale (APLC1), ed ha ammesso alle nuove prove scritte tutti i candidati che hanno proposto regolare domanda di partecipazione, senza considerare che una parte di questi sono risultati assenti alle prove scritte annullate, per cui, ai sensi degli artt. 6, 7 e 9 del bando, avrebbero dovuto essere esclusi;

b) il calendario di svolgimento delle nuove prove scritte, pubblicato in data 21/02/22 alla pagina http://static.comune.civitavecchia.rm.it/uploads/Comune-di-Civitavecchia_Calendario-concorsi-con-suddivisione-candidati-1.pdf;

c) ogni altro atto connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, tra cui la determinazione dirigenziale n. 592 del 15/02/22 emessa dal Servizio 3 Risorse Umane – Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia nella parte in cui ha confermato che alle nuove prove concorsuali avrebbero potuto partecipare tutti coloro che hanno inoltrato regolare istanza di partecipazione nei termini di scadenza del bando;

Considerato, altresì, che dagli atti emerge che:

- il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per il profilo di Agente di polizia locale, indetto dal Comune di Civitavecchia con determinazione dirigenziale n. 2405 del 07/08/2020 come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 1893 del 16/06/21, classificandosi al nono posto;
- la *lex specialis*, come modificata con determina del 16/06/21, ha previsto l'espletamento di un'unica prova scritta, in luogo delle prove precedentemente prescritte, da svolgersi mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e consistente in 60 quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile pari a 30;
- i quesiti erano finalizzati ad accertare la conoscenza delle specifiche materie previste per ogni profilo ed, inoltre, della lingua inglese e delle tecnologie informatiche più diffuse;
- con la gravata determinazione dirigenziale n. 127 del 14/01/22 il Comune, ai sensi dell'art. 21 nonies ha annullato le prove già espletate, tra cui anche quella relativa al profilo di Agente di polizia locale, perché, per un errore della società che ha predisposto la prova concorsuale, i quesiti non contenevano le domande finalizzate ad accertate la conoscenza della lingua inglese e delle procedure informatiche, come prescritto alla *lex specialis*;
- con il medesimo provvedimento l'ente locale ha disposto la ripetizione della prova concorsuale consentendo la partecipazione a tutti coloro che avessero presentato regolare domanda di partecipazione al concorso e non anche, come, invece, pretende il ricorrente, solo a quelli che si fossero già presentati per sostenere la prova;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto il che esime il Collegio dal disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di possibili altri controinteressati;

Considerato, in particolare, che:

- con la prima censura il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e 21 nonies l. n. 241/90, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento dell'azione amministrativa, conservazione degli effetti degli atti giuridici e del legittimo affidamento ed eccesso

di potere per manifesta irragionevolezza in quanto la tutela del legittimo affidamento dell'esponente, temperata con il buon andamento dell'azione amministrativa, avrebbe dovuto indurre l'amministrazione a disporre non la ripetizione della prova con l'ammissione anche di coloro che originariamente non vi avevano partecipato e, quindi, dovevano ritenersi esclusi dal concorso, ma una mera prova integrativa di inglese ed informatica alla quale avrebbero potuto partecipare i soli concorrenti che avevano già espletato la precedente prova. In subordine, l'eventuale ripetizione della prova dovrebbe essere consentita ai soli candidati che hanno già sostenuto la prova precedente mentre sarebbe diversa la situazione dei candidati al profilo Istruttore Amministrativo (IAC1) che avrebbero dovuto svolgere le prove il giorno 20/12/2021 in quanto in tale caso, non essendo possibile determinare il numero dei candidati assenti, potrebbero essere tutti regolarmente convocati;

– il motivo è infondato;

– va, innanzi tutto, rilevato che il ricorrente non ha alcun interesse né legittimazione per censurare la determinazione dirigenziale n. 127 del 14/01/22 nella parte in cui ha ad oggetto il concorso per i profili professionali, come quello di Istruttore Amministrativo, a cui l'Alborino non ha partecipato;

– inoltre, la legittimità dell'impianto motivazionale del provvedimento di annullamento in autotutela deve essere riguardata anche in relazione alla fase del procedimento in cui la stessa è intervenuta, ovvero in un momento in cui la graduatoria non era ancora stata approvata e, pertanto, i concorrenti non erano titolari di un affidamento di intensità tale da precludere l'adozione del provvedimento di secondo grado o da richiedere un'espressa valutazione, in proposito, da parte dello stesso;

– il Tribunale, poi ritiene legittima la scelta di ripetere integralmente la prova anziché disporre l'integrazione dei soli quiz di inglese ed informatica, e ciò in ragione delle preminenti esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento richiamate nel provvedimento impugnato e nelle difese dell'amministrazione (la mancata previsione, nel bando, del numero delle domande concernenti l'inglese e le conoscenze informatiche e l'esistenza di una graduatoria avrebbero, potuto, in astratto, agevolare tentativi di influenzare l'esito finale della procedura attraverso l'individuazione discrezionale del numero dei quesiti da somministrare con la prova integrativa);

– per altro, la scelta di ripetere integralmente la prova e di fare partecipare tutti coloro che avevano presentato la domanda e non solo chi si era già presentato è coerente con la fase a cui deve ritenersi regredito il procedimento concorsuale per effetto dell'annullamento in autotutela della prova e, per altro, risponde anche all'esigenza dell'amministrazione di selezionare i vincitori tra il maggior numero di aspiranti possibile;

– con la seconda censura il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 per non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento propedeutica all’adozione degli atti impugnati;

– il motivo è inaccoglibile in quanto la correttezza sostanziale degli atti impugnati, profilo in relazione al quale si rinvia a quanto in precedenza evidenziato, e la natura procedimentale del vizio dedotto ostano, ai sensi dell’art. 21 octies comma 2 l. n. 241/90, al chiesto annullamento giurisdizionale;

Considerato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che la particolarità fattuale della vicenda giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO